

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 APRILE 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità, la promozione e lo sviluppo del turismo degli automobilisti, la promozione dell’istruzione automobilistica e dell’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, nonché la promozione delle attività sportive automobilistiche con l’esercizio dei poteri sportivi che gli provengono dalla *Fédération Internationale de l’Automobile* - F.I.A.; tenuto conto che l’ACI, quale Federazione nazionale per lo sport automobilistico, è titolare esclusivo dei diritti relativi al *W.R.C. – Rally Italia Sardegna*, valevole per il Campionato del Mondo *Rally*; considerato che, sin dalla stagione sportiva 2004 e senza soluzione di continuità, l’Ente ha ritenuto di localizzare detta manifestazione sportiva nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, assumendo a proprio carico i relativi oneri di organizzazione e di gestione; considerato altresì che a decorrere dall’anno 2020 l’ACI ha avviato, contestualmente allo svolgimento del *Rally*, il programma pluriennale *Rally Italia Sardegna Green*, finalizzato a diffondere la conoscenza delle nuove realtà del motorismo sportivo derivate dall’impiego di energie alternative, mettere in evidenza nuove ed ulteriori opportunità per il territorio connesse all’esercizio di attività sportive orientate al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità, nonché finalizzate a promuovere attività educative ed informative in tema di educazione ambientale e di sicurezza stradale; tenuto conto che la Regione Sardegna ha sostenuto negli anni le iniziative assunte dell’ACI, che hanno determinato importanti ricadute economiche sul territorio di riferimento, riconoscendone il rilevante interesse per la collettività, nonché l’idoneità ai fini di una significativa promozione del territorio stesso e del suo patrimonio naturalistico ed artigianale, anche in un’ottica di sviluppo del turismo regionale; preso atto della proposta formulata in corso di seduta dal Presidente di procedere alla stipula di un Accordo quadro di collaborazione con la stessa Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2023, finalizzato a definire, in prosecuzione del partenariato da tempo attivato dalle due amministrazioni, le future attività di collaborazione per gli ambiti dello sport automobilistico, con specifico riferimento all’organizzazione del *W.R.C. – Rally d’Italia Sardegna*, della mobilità sostenibile, della sicurezza ed educazione stradale e della promozione turistica del territorio; visto lo schema di Accordo quadro all’uopo predisposto e preso atto dei reciproci impegni ed oneri; tenuto conto che le attività previste sono riconducibili alla sfera degli interessi pubblici presidiati delle parti stesse e che la collaborazione in argomento, riferita ad obiettivi di comune interesse, si caratterizza per la

concreta divisione di compiti e di responsabilità; considerato che la Regione Sardegna concorrerà alla copertura finanziaria dell'Accordo con rispettive risorse nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascun anno di durata dello stesso, fermi restando in capo all'ACI gli oneri inerenti, connessi e consequenziali alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività oggetto dell'Accordo medesimo; tenuto conto che l'iniziativa risulta in linea con le finalità statutarie dell'Ente, nonché con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2020-2022; preso atto che l'Avvocatura dell'Ente, verificata la rispondenza dell'Accordo con la normativa vigente e con le previsioni in materia di accordi con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, di cui al Capo V del vigente Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione, ha espresso parere favorevole in ordine alla sua sottoscrizione; ritenuto di autorizzare la stipula dell'Accordo in parola, ferma restando l'autorizzazione dei competenti Organi sportivi relativamente agli ambiti di propria competenza; **autorizza**, per quanto di competenza, la stipula ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, di un Accordo quadro di collaborazione tra l'ACI e la Regione Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2023, in materia di attività sportiva automobilistica, di mobilità sostenibile, di educazione e sicurezza stradale e di promozione turistica del territorio, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per i successivi adempimenti, ivi compresa la preventiva sottoposizione dell'Accordo agli Organi sportivi dell'Ente ai fini delle deliberazioni di competenza, nonché per la conseguente sottoscrizione dell'atto, con facoltà di delega e di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione che dovesse rendersi necessaria ai fini del suo perfezionamento, anche in relazione al contenuto delle determinazioni degli stessi Organi sportivi. La Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ, PROGETTI E
PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE AZIONI DI
PROMOZIONE DEL TURISMO DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO
Ex art. 15 L. 241/1990 e succ. modif. ed integr.**

TRA

**l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della
Sardegna** con sede in Cagliari, Viale Trieste n. 105, C.F. 80002870923 - rappresentato
dal Sig. Giovanni Chessa, nella sua qualità di Assessore dell'Assessorato del Turismo
Artigianato e Commercio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio, il quale dichiara di agire in nome e per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, di seguito denominato
"Assessorato"

E

Automobile Club d'Italia (p.i. _____; pec _____), con sede in
(00198) Roma, Via Marsala n. 1, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,
domiciliato per la carica presso il ripetuto Ente

Premesso

1. L'Automobile Club d'Italia è Ente Pubblico non economico a base associativa,
preposto alla rappresentanza e alla tutela degli interessi generali
dell'automobilismo italiano.

Assolve, altresì, la funzione di Federazione sportiva nazionale di settore,
riconosciuta dalla *Federation Internationale de l'Automobile* (F.I.A.), nonché dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

2. Per il perseguimento degli obiettivi di promozione e sviluppo dello sport motoristico nazionale, l'Automobile Club d'Italia è titolare esclusivo dell'evento agonistico "*W.R.C. – Rally Italia Sardegna*", valevole per il Campionato del Mondo Rally, che si svolge sotto egida della Federazione Internazionale di riferimento.
3. A tale riguardo, sin dalla stagione sportiva 2004 e senza soluzione di continuità sino ad oggi, l'Ente ha ritenuto di localizzare la manifestazione nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, dando impulso allo specifico procedimento per la relativa iscrizione, anno per anno, nel Calendario del ripetuto Campionato del Mondo Rally e quindi assumendo gli oneri di organizzazione e gestione.
4. La dimensione globale della competizione ha assicurato nel tempo rilevanti ricadute sul territorio: per il solo anno 2019, secondo studio eseguito presso l'Università di Sassari, all'esito di un progetto formativo promosso da ACI Sport S.p.A., in cooperazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, il valore economico dell'indotto - diretto e indiretto - prodotto dall'evento, è stato stimato in oltre € 81.000.000,00, tenuto conto di:
 - numero spettatori e valore medio delle spese di soggiorno, calcolato sulla base di 7 parametri di riferimento;
 - media accreditati;
 - entità delle risorse umane coinvolte nella organizzazione e relativi costi medi, sopportati dall'Automobile Club d'Italia;
 - personale impiegato (residente e non residente in Sardegna) dai *team* partecipanti.

5. Nell'anno 2018, peraltro, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha attribuito al *"W.R.C. - Rally Italia Sardegna"* tre stelle per il *"F.I.A. Environmental Certification Framework"*, quale riconoscimento per le azioni di tutela ambientale promosse nella organizzazione dell'evento.
6. L'Automobile Club d'Italia, altresì, nell'anno 2020 ha dato avvio ad uno specifico programma pluriennale di attività, denominato *"Rally Italia Sardegna Green"*, da svolgersi contestualmente alla manifestazione in precedenza descritta, ma prevalentemente nel perimetro di aree protette regionali, finalizzato:
- A far conoscere le nuove realtà del motorismo sportivo derivate dall'impiego di energie alternative;
 - Mettere in evidenza nuove ed ulteriori opportunità per il territorio, connesse all'esercizio di attività sportive orientate al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità;
 - Promuovere attività educative ed informative in tema di educazione ambientale e sicurezza stradale.
7. La Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite dell'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ha sostenuto nel corso degli anni le iniziative assunte dall'Automobile Club d'Italia, riconoscendole di rilevante interesse per la collettività, nonché idonee a svolgere una significativa funzione promozionale del territorio.
- Ciò in particolare, per la migliore conoscenza dello stesso, con il rilevante patrimonio artigianale che lo connota e le indiscutibili bellezze naturalistiche,

quale valore complessivo indispensabile per dare significativo contributo allo sviluppo del turismo regionale.

8. Per tali ragioni, anche tenuto conto dei nuovi obiettivi perseguibili su base pluriennale, attraverso l'impiego delle menzionate energie alternative, intendono le parti collaborare per la realizzazione degli obiettivi di comune interesse, attraverso il raggiungimento del presente accordo, sussistendo tutte le condizioni e i presupposti di cui all'art. 15 l. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., in conformità ai principi giurisprudenziali di matrice nazionale e comunitaria.

In particolare:

- Le attività in parola sono riconducibili alla sfera degli interessi pubblici che appartengono alle parti;
- la disciplinanda collaborazione si caratterizza per la concreta divisione di compiti e responsabilità, escludendosi qualsivoglia ragione di sovrapposizione ed interferenza;
- I flussi finanziari in appresso disciplinati non possono in alcun modo essere intesi quali corrispettivi per l'acquisizione di beni e/o servizi da parte della Regione Autonoma Sardegna, ovvero dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, identificando il contributo regionale minor somma rispetto all'ammontare complessivo degli oneri sopportati dall'Automobile Club d'Italia per la realizzazione delle iniziative descritte nel presente accordo;
- La titolarità esclusiva in capo all'Automobile Club d'Italia della manifestazione sportiva, nonché del programma fondato sull'uso di energie alternative, con la relativa potestà organizzativa, escludono, altresì, che

possa in qualunque forma versarsi in ambito concorrenziale di libera circolazione di servizi e quindi che possa configurarsi intesa elusiva della vigente disciplina dettata dalla legislazione speciale di settore.

Tanto premesso

Si conviene e stipula quanto segue

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Premesse)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto e intende disciplinare la collaborazione tra le parti, al fine di:
 - Assicurare la migliore e più adeguata realizzazione della manifestazione automobilistica sportiva denominata *"W.R.C. – Rally d'Italia Sardegna"*;
 - Valorizzare le risorse paesaggistiche e naturali del territorio;
 - Valorizzare la conoscenza della produzione artigianale regionale e la conservazione della relativa tradizione;
 - Sviluppare specifiche attività educative ed informative, attraverso lo sviluppo dei progetti inclusi nel programma *"R.I.S. Green"*, di titolarità dell'Automobile Club d'Italia;
 - Alimentare il valore economico dell'indotto, diretto e indiretto, che ne deriva;
 - Garantire la più ampia promozione del territorio regionale;

- Soddisfare gli interessi di cui sono portatori gli Enti coinvolti, articolando l'intesa su base pluriennale per assicurarne compiuta realizzazione.

CAPO II

Funzionamento e responsabilità

Art. 3 (Attività di competenza dell'Automobile Club d'Italia)

- Individuare i percorsi da utilizzarsi per lo svolgimento del *"W.R.C. Rally Italia Sardegna"*;
- Provvedere a tutte le formalità necessarie per l'inserimento della manifestazione nel Calendario del Campionato del Mondo Rally, sotto egida della Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.);
- Acquisire tutti i permessi, nulla – osta, autorizzazioni e/o eventuali concessioni;
- Programmazione e organizzazione dei servizi;
- Elaborazione ed attuazione percorsi educativi e formativi nei temi ambientali e sicurezza stradale;
- Realizzazione attività espositive e dinamiche connesse alla mobilità sostenibile e all'applicazione delle nuove risorse energetiche alle attività motoristiche;
- Gestione delle risorse umane e materiali;
- Programmazione e gestione di tutte le attività comunque necessarie per il buon esito degli eventi.

Art. 4 (Attività di competenza dell'Assessorato regionale)

- Elaborazione e gestione di attività promozionali e conoscitive connesse agli eventi ed alle attività oggetto dell'accordo;
- Progettazione ed esecuzione di iniziative di valorizzazione del territorio, della tradizione artigianale e delle bellezze naturali;
- Programmazione finanziaria e gestione dei connessi procedimenti amministrativi, finalizzati alla erogazione del contributo di cui all'art.6 che segue.

Art. 5 (Designazione dei referenti e coordinamento attività)

1. Sono designati referenti per la esecuzione del presente accordo:

Per l'Automobile Club d'Italia: Giulio Pes di San Vittorino, Presidente dell'A.C.I. Sassari;

Per l'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio: il Responsabile del Centro di Costo competente in materia presso l'Assessorato.

2. Le parti resteranno responsabili in via esclusiva circa la piena attuazione delle attività di propria competenza, incluse nell'Accordo. Sono in ogni caso consapevoli che le stesse saranno realizzate nell'ambito della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni per il perseguimento di interesse comune, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
3. A tale riguardo, provvederanno le parti, anno per anno e comunque in tempo utile per la concreta realizzazione delle stesse, in occasione delle singole edizioni delle manifestazioni cui attiene il presente accordo di collaborazione, a precisare con apposite convenzioni le specifiche iniziative da assumere e la ripartizione delle relative attività.

4. A fini conoscitivi, altresì, provvederanno le parti alla organizzazione congiunta di incontri istituzionali con le Amministrazioni locali direttamente interessate agli eventi, nonché alla presentazione ufficiale attraverso gli organi di informazione.

CAPO III

Rapporti tra le parti dell'Accordo

Art. 6 (Oneri a carico delle parti)

1. Alla copertura finanziaria di cui al presente accordo la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, concorre con rispettive risorse di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), per ciascun anno di durata del presente accordo da identificarsi sulla base di apposita convenzione tra il responsabile del centro di costo competente in materia presso l'Assessorato.
2. Restano a carico dell'Automobile Club d'Italia tutti gli oneri inerenti, connessi e consequenziali alla programmazione, organizzazione e gestione di tutte le attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 (decorrenza e durata)

1. Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al 31 dicembre 2023

Art. 8 (Recesso)

1. Concordano le parti che il diritto di recesso potrà essere esercitato solo successivamente allo svolgimento delle manifestazioni in programma per l'anno 2021 e comunque non prima del 1° gennaio 2022.

2. Il recesso, in ogni caso, avrà effetto decorsi 60 giorni dalla relativa comunicazione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 9 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ove applicabili ed alla disciplina della legislazione speciale di settore.
2. Eventuali modifiche o deroghe dell'Accordo di collaborazione potranno essere introdotte solo previa adozione delle medesime formalità utilizzate per la predisposizione e per l'approvazione del ripetuto Accordo.

Art. 10 (Controversie)

1. Riconoscono le parti che su ogni eventuale controversia, inerente e/o connessa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via bonaria, sussiste la competenza del Foro di Cagliari.

(Firma digitale)